

**Regolamento di attuazione del “Piano di Indirizzo Forestale” della Comunità Montana Valle Seriana  
Stralcio Area di Clusone (Clusone, Gorno, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossa e Premolo)**

**Sommario**

<b>Parte I - Generalità</b> .....	3
Art. 1 – Durata e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano .....	3
Art. 3 – Attuazione del Piano.....	3
Art. 4 – Interventi correttivi del Piano.....	4
<b>4.1 Rettifiche</b> .....	4
<b>4.2 Modifiche</b> .....	4
<b>4.3 Varianti</b> .....	4
<b>4.4 Procedure di approvazione</b> .....	5
Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano.....	5
<b>Parte II – Rapporti colla Pianificazione Territoriale</b> .....	5
Art. 6 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR) .....	5
Art. 7 –Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .....	5
Art. 8 –Rapporti colla pianificazione del Parco delle Orobie Bergamasche .....	6
Art. 9 –Rapporti colla Rete Ecologica Regionale RER .....	6
Art. 10 - Rapporti colla pianificazione comunale (PGT).....	6
Art. 11 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP) .....	7
Art. 12 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).....	7
Art. 13 - Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale .....	7
Art. 14 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000.....	7
Art. 15 – Rapporti coi Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) .....	9
Art. 16 – Rapporti coi Piani del Verde .....	9
Art. 17 – Rapporti colla pianificazione assestamentale (PAF).....	9
<b>Parte III – Formazioni forestali e non forestali</b> .....	9
Art. 18 - Soprassuoli arborei.....	9
Art. 19 – Formazioni vegetali irrilevanti .....	9
Art. 20 – Arboricoltura da legno.....	10
Art. 21 – Sistemi verdi “fuori foresta” .....	10
<b>Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico</b> .....	10
Art. 22 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico .....	10
Art. 23 – Tipi di trasformazioni ammesse.....	10
Art. 24 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche) .....	10
Art. 25 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura).....	11

Art. 26 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio) .....	11
Art. 27 – Trasformazioni speciali non cartografate .....	11
Art. 28 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità.....	12
Art. 29 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità .....	12
Art. 30 – Boschi soggetti a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità .....	13
Art. 31 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità.....	13
Art. 32 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità .....	13
Art. 33 – Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione	14
Art. 34 – Soglia di compensazione.....	14
Art. 35 – Rapporti di compensazione .....	14
Art. 36 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi .....	15
Art. 37 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti .....	16
Art. 38 – Interventi compensativi ammessi.....	16
Art. 39 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi .....	16
Art. 40 – Albo delle Opportunità di compensazione .....	17
Art. 41 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano.....	17
Art. 42 – Monetizzazioni e cauzioni.....	17
<b>Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale .....</b>	<b>17</b>
Art. 43 – Il Piano VASP .....	17
Art. 44 – Piano VASP: contenuti .....	17
<b>Parte VI – Attività selvicolturali.....</b>	<b>18</b>
Art. 45 – Destinazione selvicolturale dei boschi.....	18
Art. 46 – Modelli selvicolturali.....	18
<b>Parte VII – Parte finanziaria.....</b>	<b>18</b>
Art. 47 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici.....	18
Art. 48 – Programmi trasversali da finanziare.....	19
Art. 49 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza .....	19
<b>Parte VIII – Allegati .....</b>	<b>19</b>
Allegato 1 – Strade agro-silvo-pastorali esistenti.....	20
Allegato 2 – Strade agro-silvo-pastorali previste (in progetto).....	21
Allegato 3 – Specie utilizzabili .....	22
Allegato 4 – Norme Forestali Regionali colle deroghe accordate .....	22
Allegato 5 – Modelli selvicolturali .....	22

## Parte I - Generalità

### Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il presente Piano di Indirizzo Forestale (di seguito anche PIF) della Comunità Montana Valle Seriana è relativo alla zona di Clusone, precisamente al territorio dei Comuni di Clusone, Gorno, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossa e Premolo.

Il PIF ha durata indefinita dalla data di approvazione, ma viene periodicamente aggiornato mediante le procedure indicate all'articolo 4.

### Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Il presente PIF è costituito da:

- Relazione, contenente i Modelli Selvicolturali, previsti dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008;
- Regolamento di attuazione;
- Tavole di analisi:
  - Tavola 1: Carta d'uso del suolo (rappresentata in 4 sottotavole a maggior scala);
  - Tavola 2: Carta dell'attitudine alla formazione del suolo;
  - Tavola 3: Carta dei tipi forestali (rappresentata in 4 sottotavole a maggior scala), contenente la delimitazione del bosco;
  - Tavola 4: Carta delle categorie forestali;
  - Tavola 5: Carta del Governo e dello Stadio Evolutivo dei boschi
  - Tavola 6: Carta dei vincoli;
  - Tavola 7: Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP
  - Tavola 8.A: Carta dell'attitudine protettiva;
  - Tavola 8.B: Carta dell'attitudine naturalistica;
  - Tavola 8.C: Carta dell'attitudine produttiva;
  - Tavola 8.D: Carta dell'attitudine paesaggistica;
  - Tavola 8.E: Carta dell'attitudine didattica;
  - Tavola 8.F: Carta del valore multifunzionale dei boschi;
  - Tavola 9: Carta dei dissesti e delle infrastrutture (contenente la viabilità agro-silvo-pastorale esistente);
- Tavole di pianificazione:
  - Tavola 10: Carta delle destinazioni selvicolturali;
  - Tavola 11: Carta delle Trasformazioni;
  - Tavola 12: Carta della proposta di integrazione del piano VASP (contenente la viabilità agro-silvo-pastorale di progetto);
  - Tavola 13A: Carta delle Azioni di piano a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco legno;
  - Tavola 13B: Carta delle Azioni di piano per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
  - Tavola 13C: Carta delle Azioni di piano per la conservazione del patrimonio naturale;
  - Tavola 13D: Carta delle Azioni di piano per il recupero del paesaggio e della cultura rurale, riportante le aree boscate suscettibili di trasformazione areale esonerate dalla compensazione;
  - Tavola 13E: Carta delle Azioni di piano per la fruizione e l'escursionismo nelle aree boscate;

### Art. 3 – Attuazione del Piano

Al fine di assecondare le destinazioni selvicolturali dei diversi soprassuoli boscati, la Comunità Montana promuove l'attuazione del presente Piano di Indirizzo Forestale finalizzando le sue diverse attività anche al raggiungimento degli obiettivi del PIF:

- attraverso la messa a punto di indirizzi sulla gestione dei finanziamenti e sulla definizione delle priorità per l'erogazione dei contributi comunitari, nazionali e regionali di interesse forestale e ambientale che dovessero rendersi disponibili;
- attraverso definizione di programmi e di progetti di intervento espressamente finalizzati al sostegno del settore forestale, tanto diretti che mediati dalla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, singoli o associati;
- attraverso la definizione di indirizzi e norme, nei propri strumenti di gestione ambientale e territoriale (pianificazione d'area vasta e pianificazione di settore) che valorizzino la multifunzionalità del bosco e le specifiche attitudini riconosciute ai diversi popolamenti;
- assicurando il raccordo con la pianificazione territoriale e urbanistica a scala locale, grazie al supporto informativo e tecnico fornito alle amministrazioni comunali per la redazione dei PGT;
- assicurando le attività di supporto informativo agli utenti e agli Enti territoriali tramite i servizi erogati dai propri Uffici e l'avvio di attività di monitoraggio finalizzate anche a implementare e aggiornare le definizioni del PIF.

#### **Art. 4 – Interventi correttivi del Piano**

Il piano è sottoposto ad aggiornamento periodico, secondo necessità.

Rettifiche, modifiche e varianti del PIF vengono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti (art. 47 c. 4 l.r. 31/2008); in particolare si stabilisce che:

##### **4.1 Rettifiche**

Costituiscono rettifica i provvedimenti di aggiornamento a contenuto vincolato. Le rettifiche sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) della Comunità montana. A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti a contenuto vincolato:

- correzioni tecniche quali quelle legate a meri errori materiali (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, ecc.) o ad adeguamenti per modifiche normative (es.: modifica della definizione di bosco) o per cambi di destinazione d'uso (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.);
- correzione di errori materiali di tracciato o di rilievo (strade del piano VASP, eliminazione di strade non più esistenti (es. per fenomeni franosi) e la presa d'atto di strade tolte dal novero delle "strade V.A.S.P." (purché non soggette a impegno di mantenimento come V.A.S.P. a causa di contributi pubblici precedentemente erogati);
- l'inserimento nel piano V.A.S.P. di progetti (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe) contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a valutazione di incidenza;

Le rettifiche, che per il loro contenuto vincolato sono escluse da VAS e VIC, vanno comunicate periodicamente alla Regione Lombardia e ad ERSAF per l'aggiornamento dei dati cartografici.

##### **4.2 Modifiche**

Costituiscono modifica gli aggiornamenti a contenuto discrezionale, che sono stati esonerati dal processo di Valutazione Ambientale Strategica. A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti:

- variazioni dei criteri di priorità e urgenza per l'assegnazione dei finanziamenti pubblici stabiliti dal PIF (indici di priorità ed urgenza delle schede degli indirizzi colturali e delle schede delle azioni speciali di piano);
- riconoscimento della qualifica di "strade V.A.S.P" a strade già esistenti, senza nuove previsioni di ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento;
- piccole modifiche della perimetrazione del bosco, qualora discendano scelte discrezionali in particolare in merito alla trasformabilità o al rapporto di compensazione;

##### **4.3 Varianti**

Costituiscono variante gli aggiornamenti a contenuto discrezionale, sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica e a Valutazione di Incidenza. A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti:

- revisione generale a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- varianti sostanziali delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale;
- previsione di nuove strade agro-silvo-pastorali;
- varianti sostanziali al Regolamento forestale;

#### **4.4 Procedure di approvazione**

Le procedure amministrative per gli interventi correttivi del PIF sono le seguenti:

- **RETTIFICHE:** sono approvate con provvedimento del responsabile del Servizio Agricoltura, Forestazione e Ambiente della Comunità Montana e a cui viene affidata la gestione del piano.
- **MODIFICHE:** sono adottate con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana e successivamente da Regione Lombardia;
- **VARIANTI:** Sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione del PIF.

#### **Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano**

Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF la Comunità Montana Valle Seriana attraverso i propri uffici si fa carico di:

- a) raccogliere ed elaborare i dati attinenti al sistema forestale che abbiano ricadute sul piano territoriale e ambientale (interventi di sistemazione, di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate; interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; monitoraggio delle trasformazioni indotte dagli strumenti di pianificazione e dai piani di settore -viabilità, cave, ecc.-);
- b) raccordare le proprie attività con il Sistema Informativo Territoriale della Provincia e garantire servizi a favore degli Enti locali e dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione del patrimonio forestale e ambientale, assicurando la gestione delle informazioni.

### **Parte II – Rapporti colla Pianificazione Territoriale**

#### **Art. 6 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)**

Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti coi criteri di cui al D. Lgs 42/2004 e con i contenuti ed indirizzi del PTR. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento di attuazione e dal comma 5 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Il Piano supporta il PTR (cfr l.r. 12/2005 artt. 19/22), concorrendo a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità

#### **Art. 7 –Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**

Il Piano d'Indirizzo Forestale è uno specifico piano di settore del PTCP - approvato con D.C.P. n. 40 del 22 aprile 2004- ed è redatto in piena coerenza con i suoi contenuti. Il PIF è stato redatto in coerenza anche con

i criteri di cui al D.Lgs 42/2004 e risponde ai dettati della D.G.P. n. 578 del 22 febbraio 2007 “Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP”.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, gli effetti derivanti dall’individuazione dei boschi effettuata dal PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, specie per quanto attiene alla possibilità di evidenziare i dissesti nel settore forestale e di proporre opportune linee di intervento in ordine alla individuazione degli ambiti destinati all’agricoltura.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ed in raccordo con i contenuti del PTCP, il PIF contiene:

- a) gli indirizzi strategici di sviluppo e di gestione del settore forestale in una dimensione multifunzionale, capace di assegnare alle formazioni boscate più funzioni contemporaneamente (funzione produttiva, tutela e conservazione della biodiversità, protezione idrogeologica, paesaggistica, turistico ricreativa);
- b) le linee guida di gestione delle dinamiche bosco-territorio, di gestione selvicolturale, di sviluppo della filiera bosco - legno;
- c) le norme di attuazione degli indirizzi di piano;
- d) la cartografia di piano allegata

Si ricorda che, secondo quanto disposto dal d.lgs. 34/2018, art. 6, c. 3, il PIF concorre alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### **Art. 8 –Rapporti colla pianificazione del Parco delle Orobie Bergamasche**

Il Piano d’Indirizzo Forestale supporta il redigendo Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche.

Ai sensi dell’art. 12 delle NTA del PTC del Parco e delle NFR (Norme Forestali Regionali), il P.I.F. costituisce piano di settore “Boschi” del PTC del Parco e concorre agli obiettivi da questo fissato.

#### **Art. 9 –Rapporti colla Rete Ecologica Regionale RER**

Il PIF, attraverso l’individuazione degli ambiti boscati e degli usi del suolo caratterizza gli spazi aperti a prevalente uso agricolo-forestale, evidenzia le relazioni e le connessioni con i tessuti edificati e infrastrutturati.

In tal senso, facilita il riconoscimento degli “Elementi per la rete ecologica”, che concorrono a delineare il quadro di riferimento per la definizione e la realizzazione della Rete Ecologica Provinciale.

#### **Art. 10 - Rapporti colla pianificazione comunale (PGT)**

Il comma 3 dell’art. 48 della l.r. 31/2008 dispone che le delimitazioni delle superfici a bosco di cui alla Tavola “Carta dei tipi forestali”, la valenza paesaggistica delle aree boscate e le limitazioni e prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. **sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale.**

Per il Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui al comma 1 lettere a) e b) dell’art. 8 “Documento di piano” della l.r. 12/2005 e s.m.i., anche ai fini della “determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale” di cui al comma 2 lettera f) dell’art. 8 della medesima l.r. 12/2005 e s.m.i..

Il piano delle regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare «rettifiche, precisazioni e miglioramenti» alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello provinciale a quella comunale.

Tali «rettifiche, precisazioni e miglioramenti», una volta validati dalla Comunità montana, corrispondono a rettifiche del P.I.F. ai sensi del precedente art. 4.

I PGT dovranno rilevare, a un'adeguata scala di dettaglio, gli ambiti boscati e gli altri elementi individuati dal PIF e rendere conto, anche nell'ambito della VAS, delle eventuali definizioni in contrasto con le sue indicazioni.

La procedura di VAS dei PGT e dei progetti comunali, e/o la VIA, nei casi di necessità di applicazione dettati dalla normativa vigente, dovrà espressamente considerare e render conto degli effetti delle scelte inerenti le superfici boscate individuate dal PIF, o definite dall'analisi di maggior dettaglio del PGT o piano locale.

Il rilascio e il diniego dell'autorizzazione idrogeologica di cui all'art. 44 della l.r. 31/2008 tiene conto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali.

#### **Art. 11 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)**

Le attività di aggiornamento del PIF, di cui al precedente art. 4, terranno conto delle previsioni del Piano Cave Provinciale che dovessero interferire con le sue determinazioni, riconoscendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi o che allignano in corrispondenza delle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso delle aree di cava e alla loro coltivazione.

Gli interventi di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/1998, previsti per il recupero ambientale a seguito della coltivazione, non possono essere computati tra le opere di compensazione dovute per la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave.

Sia gli interventi di recupero ambientale sia le opere di compensazione dovranno tener conto, per le tematiche ambientali, degli indirizzi del presente piano.

Gli interventi compensativi disposti dall'Ente forestale, nel caso di trasformazioni del bosco autorizzate in ambito di ATE, non potranno essere realizzati all'interno degli ATE previsti dal Piano Provinciale Cave vigente.

In caso di modificazione del PCP, il PIF concorre al Piano Cave segnalando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione.

#### **Art. 12 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**

Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume PO, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.

Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

#### **Art. 13 - Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale**

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, e recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Faunistico Provinciale Venatorio predisposto dalla Provincia di Bergamo, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.

I modelli selvicolturali tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

#### **Art. 14 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000**

Nelle sue determinazioni, il PIF tiene conto della presenza nel territorio in esame dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC/ZSC) "Val Sedornia-Valzurio-Pizzo della Presolana" (IT 2060005), "Val Nossana –Cima di

Grem” (IT 2060009) e della Zone di Protezione Speciale (ZPS) “Parco Regionale delle Orobie Bergamasche” (IT206041) , e definisce norme e indicazioni gestionali che confermano e rafforzano le indicazioni contenute nei Piani di Gestione, nei documenti prodotti dal monitoraggio dei SIC / ZSC e nelle disposizioni normative che regolano le ZPS.

In linea generale, tali norme e indicazioni gestionali non determinano, né direttamente né indirettamente, effetti negativi sui beni e sulle ragioni che hanno motivato l’istituzione dei siti Natura 2000. Il PIF è stato sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 e della d.G.r. n. 7/14106/2003. Col Decreto n. 1803 del 04/03/2013 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, la Regione Lombardia ha espresso valutazione positiva. Di seguito si riassumono le prescrizioni salienti del citato decreto:

- a) sottoporre a valutazione d’incidenza, anche attraverso procedura semplificata, ove ne sussistano i presupposti, e preliminarmente la loro realizzazione, le seguenti tipologie d’intervento ricadenti in aree SIC/ZSC o ZPS o nelle loro immediate vicinanze, se non previste o non conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000:
  - interventi di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta;
  - interventi di trasformazione a delimitazione areale;
  - interventi di realizzazione di nuove opere edili;
  - realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale;
  - allargamenti della viabilità agro-silvo-pastorale esistente, ai sensi dell’art. 71, comma 3, lettera a del r.r. 5/2007 e s.m.i..
- b) necessità di verifica di assoggettabilità alla valutazione d’incidenza delle seguenti tipologie d’intervento ricadenti in aree SIC/ZSC o ZPS o nelle loro immediate vicinanze, se non previsti non conformi a quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000:
  - interventi di trasformazione speciale;
  - interventi di manutenzione ed adeguamento delle strutture ed infrastrutture esistenti,
  - interventi di sistemazione idraulico-forestale;
  - interventi di recupero del paesaggio colturale;
  - manutenzione della viabilità minore di interesse storico e naturalistico;
  - iniziative sportive ambientate e svolte in habitat di interesse comunitario;
  - interventi di trasformazione del bosco interferenti con gli elementi di primo livello e con i varchi della Rete Ecologica Regionale, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità ecologica dei siti Natura 2000;
- c) per gli interventi di trasformazione del bosco che andranno ad interferire con gli elementi di primo livello e con i varchi della Rete Ecologica Regionale, dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale, anche attraverso verifiche, monitoraggi preventivi, al fine di limitare l’impatto e di individuare gli interventi di de-frammentazione sulle aree investite e gli interventi di rinaturalizzazione compensativa;
- d) dovrà essere prestata particolare attenzione nell’elaborazione del Piano di Gestione della Pineta di Clusone al fine di garantire la funzionalità degli elementi della Rete Ecologica Regionale presenti sull’area;
- e) i progetti esecutivi relativi ad interventi di miglioramento specificatamente finalizzati alla riqualificazione degli habitat ed alla tutela della fauna, dovranno essere elaborati d’intesa col Parco;
- f) adozione delle seguenti misure di mitigazione per gli interventi selvicolturali ricadenti in aree SIC/ZSC o ZPS, se non previsti o non conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000:
  - dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale delle fasi di cantiere al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat, le specie vegetali rare e/o endemiche orobiche e le fasi più sensibili delle specie di interesse comunitario;
  - le aree di taglio dovranno essere alternate ad aree di rifugio, caratterizzate da maggiore densità e maggiore naturalità;

- rilasciare alberi, anche morti, che presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
  - dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;
- g) nel sistema di monitoraggio previsto dal procedimento di VAS dovrà essere considerato l'inserimento di specifici indicatori per il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario e degli elementi di rete ecologica provinciale e regionale (es. incremento/perdita di superficie, n. di connessioni ecologiche ripristinate);
- h) varianti e modifiche (come definite all'articolo 4) del Piano di Indirizzo Forestale devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza;

Le attività selvicolturali previste dal piano che rispettano le misure di conservazione non sono soggette a valutazione di incidenza (a prescindere della concessione di eventuali deroghe alle NFR).

#### **Art. 15 – Rapporti coi Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)**

La gestione delle aree boscate all'interno dei PLIS è normata dal presente piano di indirizzo forestale.

#### **Art. 16 – Rapporti coi Piani del Verde**

I Comuni, attraverso il PGT, possono regolamentare le aree verdi «fuori foresta», nei limiti dei vincoli già esistenti (aree protette, vincoli paesaggistici ecc.), tramite specifici «Piani del Verde», sottoposti a parere della Comunità montana.

#### **Art. 17 – Rapporti colla pianificazione assestamentale (PAF)**

Nel territorio del PIF non sono attualmente presenti Piani di Assestamento Forestale (PAF).

### **Parte III – Formazioni forestali e non forestali**

#### **Art. 18 - Soprassuoli arborei**

Il P.I.F. individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della l.r. 31/2008 e li classifica sulle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tavola di analisi n. 3 "Carta dei tipi forestali", redatta alla scala 1:10.000.

Eventuali neo-colonizzazioni forestali saranno classificate bosco, secondo i dettati dell'art. 42 della l.r. 31/2008, solo in occasione di modifiche o varianti al PIF.

#### **Art. 19 – Formazioni vegetali irrilevanti**

I soprassuoli arborei non classificabili come bosco ricompresi nella tipologia delle "formazioni vegetali irrilevanti" di cui all'art. 42, comma 4 lettera d) della l.r. 31/2008, sono nettamente marginali, poco diffusi e sostanzialmente compresi all'interno dei tessuti urbani, edificati e infrastrutturati.

Tali popolamenti non sono stati individuati dagli elaborati cartografici del PIF e sono composti, in prevalenza, da specie che si sono diffuse spontaneamente su ambiti con condizioni stazionali che non sono idonee per un'evoluzione del popolamento verso formazioni arboree stabili.

In caso di errori, omissioni o modifiche normative si procede con provvedimento di "rettifica" come da articolo art. 4 del presente Regolamento di attuazione del PIF.

### **Art. 20 – Arboricoltura da legno**

Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare l'arboricoltura da legno nei parchi, nei siti natura 2000 e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

### **Art. 21 – Sistemi verdi “fuori foresta”**

Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare i soprassuoli arborei ed arbustivi “fuori foresta” nei parchi, nei siti natura 2000 e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

## **Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico**

### **Art. 22 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico**

Le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate, le limitazioni e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale, giusto il comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008.

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008 gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Forestale (Comunità montana o Ente Parco), per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

La richiesta di trasformazione del bosco per superfici superiori a 100 mq dovrà essere supportata da apposita relazione forestale di dettaglio eventualmente riportante anche gli interventi di compensazione, dal progetto definitivo dei lavori comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e degli interventi di compensazione e, se necessario, da apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali. La relazione dovrà essere redatta da dottori forestali o dottori agronomi. Eventuali progetti di interventi compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi; sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità o di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

L'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito delle Norme di cui al presente Titolo III del Regolamento del PIF, si rimanda alla normativa vigente

### **Art. 23 – Tipi di trasformazioni ammesse**

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta,
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- Trasformazioni speciali non cartografate.

Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di cui al successivo art. 35.

### **Art. 24 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)**

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT), perimetrare con la voce “Trasformazioni ordinarie

a delimitazione esatta” nella “Carta delle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta” (Tavola n. 11), e in ambito estrattivo (nelle aree delimitate dal Piano Cave Provinciale e riportate nella predetta Tavola)

#### **Art. 25 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)**

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione areale le trasformazioni volte all'utilizzo ad uso agricolo di terreni coperti da bosco.

L'autorizzazione è subordinata al fatto che le aree da trasformare siano ricomprese dai Piani di Governo del Territorio fra le aree agricole ai sensi del Titolo III della l.r. 12/2005.

Le trasformazioni devono essere inoltre destinate allo svolgimento di attività agricole estensive tradizionali e alla produzione di prodotti agroalimentari locali, di nicchia e a coltivazioni biologiche, essendo la trasformazione consentita al solo fine di migliorare la qualità e la tipologia delle produzioni agro-alimentari nonché le attività tradizionali dell'azienda e di incentivare il recupero di aree marginali dismesse di particolare interesse ambientale.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo in caso di particolare interesse produttivo o ambientale e a seguito di puntuali valutazioni in ordine alla tipologia del soprassuolo forestale per quanto attiene alla struttura, alla forma di governo, alla tipologia forestale, alla destinazione selvicolturale assegnata dal PIF e ai caratteri stazionali, al fine di evitare danni ambientali di qualsiasi genere.

Sulle superfici agricole così recuperate non potrà comunque essere concessa la realizzazione di volumi edilizi residenziali per almeno 20 anni.

La trasformazione del bosco deve essere preventivamente autorizzata sulla base di una istanza che allega i documenti indicati al paragrafo 2.2.b) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.: in esso è prevista un minor numero di allegati da presentare qualora la trasformazione areale sia esonerata dagli interventi compensativi.

Le micro trasformazioni a finalità agricola sono ricomprese dal PIF fra le trasformazioni speciali, alle quali si rimanda.

#### **Art. 26 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)**

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (piani di gestione del SIC; progetti di miglioramento e di riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di gestione del verde; ecc.) o per migliorare, sotto il profilo paesaggistico, la percezione e il ruolo di siti di particolare interesse. Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, l'apertura di radure che migliorino la funzione ecotonale, l'apertura di varchi e spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e con visivi, o quant'altro, non sottendono un diverso azionamento urbanistico dei luoghi che mantengono l'originaria classificazione e disciplina normativa.

#### **Art. 27 – Trasformazioni speciali non cartografate**

Sono considerate “Trasformazioni speciali” le trasformazioni finalizzate a realizzare:

- a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP del presente PIF;
- b) viabilità poderale e interpoderale per la gestione forestale dell'area;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile e a parità di efficacia tramite tecniche di bioingegneria forestale;
- f) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del “quaderno delle opere tipo” prodotto da ERSAF;

- g) piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- h) opere pubbliche e opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
- i) opera di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- j) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc);
- k) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- l) miniere e discariche previste in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
- m) capanni a servizio della castanicoltura da frutto fino a 10 mq;
- n) altre piccole trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq, preferibilmente in prossimità di edifici esistenti;
- o) realizzazione di tracciati per pratiche sportive (parchi sospesi, percorsi ed aree per biciclette).

In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione selvicolturale, pendenza ed esposizione) al fine di evitare qualsiasi danno ambientale e di realizzare la trasformazione in boschi di minore pregio naturale e selvicolturale; se possibile e razionale, i predetti interventi sono realizzati fuori dal bosco.

Ad eccezione degli interventi indicati ai punti a) ed f), le predette trasformazioni possono essere realizzate nei "boschi non trasformabili" esclusivamente se si dimostra l'impossibilità a realizzarle altrove.

#### **Art. 28 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità**

Il PIF classifica i boschi in base alla trasformabilità:

- boschi soggetti a trasformazione esatta;
- boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale;
- boschi non trasformabili, da intendersi come boschi in cui sono possibili solo trasformazioni speciali.

#### **Art. 29 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità**

Gli interventi di trasformazione di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008, non sono consentiti:

- a. nei "boschi non trasformabili" individuati con apposito simbolo grafico nella "Carta delle trasformazioni" (Tavola n. 11);
- b. nei boschi che le carte di fattibilità geologica dei PGT abbiano compreso all'interno della classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi abbiano riconosciuto al bosco una fondamentale azione di protezione idrogeologica, fatte salve le opere preventivamente assentite a livello comunale e provinciale;
- c. nei boschi compresi all'interno dei siti Natura 2000 definiti dal PIF a destinazione naturalistica e protettiva, che siano puntualmente perimetrati e classificati come non trasformabili dai relativi piani di gestione, fatti salvi gli interventi assentiti dall'Ente Gestore a seguito della valutazione di incidenza;
- d. nei boschi individuati dal PIF con l'obiettivo di «Valorizzazione e manutenzione aree boscate limitrofe al Fiume Serio e al Torrente Riso» individuati in Tavola n. 13C «Carta delle Azioni di piano per la conservazione del patrimonio naturale »
- e. nei boschi compresi nei «Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico» perimetrati in tavola n. 7 «Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP»
- f. nei boschi a destinazione selvicolturale "protettiva" e a destinazione selvicolturale "naturalistica", come perimetrati nella tavola 10 "Destinazioni selvicolturali";

- g. nei boschi percorsi da incendi ai sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000;
- h. nei boschi di impianto artificiale, realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;
- i. nei "boschi da seme" di cui all'art. 53 della l.r. 31/2008, come individuati nel Geoportale regionale;
- j. nei boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del r.d. 3267/1923 e in generale nei "boschi di protezione diretta" come definiti dall'art. 3 c. 2 lettera r) del d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);
- k. nei boschi oggetto di miglioramenti o di cure colturali dopo il 1985 con contributi pubblici.

Nei predetti boschi possono essere realizzate esclusivamente le trasformazioni indicate all'art. 27 nell'elenco delle "trasformazioni speciali". Ad eccezione degli interventi indicati ai punti a) ed f) dell'art. 27, le predette trasformazioni possono essere realizzate nei "boschi non trasformabili" esclusivamente se si dimostra l'impossibilità a realizzarle altrove.

Il rapporto di compensazione è sempre pari a 1:3, fermo restando i casi di esonero e di riduzione indicati agli articoli 36 e 37.

#### **Art. 30 – Boschi soggetti a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità**

Nella "Carta delle trasformazioni" (Tavola n. 11) sono riportate, perimetrare con la voce "Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta", le predette aree, alle quali vanno aggiunte le aree delimitate dal Piano Cave Provinciale, da riportare nella predetta Tavola), indicate nell'articolo 24 del presente Regolamento.

In tali boschi sono comunque autorizzabili le trasformazioni speciali non cartografate e le trasformazioni areali a finalità agricola.

La modifica alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta segue la procedura indica al paragrafo 4.7.2), parte II, della d.g.r. VIII/7728/2008.

#### **Art. 31 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità**

L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola, naturalistica paesaggistica, indicate nell'articolo 25 del presente Regolamento e nell'art. 26 (biodiversità e paesaggio) è riportata in Tavola n. 11 «Carta delle trasformazioni» e coincidono con le «aree a trasformazione areale». Non sono tuttavia autorizzabili trasformazioni areali nei boschi a destinazione selvicolturale "protettiva", come perimetrati nella tavola 10 "Destinazioni selvicolturali"

I boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale sono costituiti da aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono.

Nelle predette aree sono state escluse, salvo limitate eccezioni motivate, i boschi importanti per la biodiversità, la rete ecologica, la stabilità del suolo o di particolare pregio produttivo. In caso di errore di perimetrazione nella Tavola, si procederà con rettifica ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

Se si eseguono interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici o tramite interventi compensativi, si procederà, mediante provvedimento di "rettifica", a derubricare i boschi da questa categoria e a inserirli fra i "Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali".

#### **Art. 32 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità**

Coincidono, seppur impropriamente, coi "boschi non trasformabili".

### **Art. 33 – Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione**

Qualora per specifiche esigenze si ravvisasse, in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio, la necessità di procedere a ulteriori trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà essere redatta una “modifica” del PIF, come da articolo 4, appositamente motivata, contenente:

- a. relazione ricognitiva attestante la non esistenza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell’intervento urbanistico comportante trasformazione;
- b. perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- c. relazione forestale che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, composizione, attitudine funzionale), con particolare attenzione alla tipologia forestale presente e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle Tavole del valore delle attitudini, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
- d. individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all’esecuzione delle stesse entro i confini comunali.

Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, l’Ente Forestale, nel verificare la conformità della previsione urbanistica al PIF, provvede all’aggiornamento del Piano come previsto al precedente art. 4.

Le nuove trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:

- a) non possono essere individuate nei «boschi non trasformabili» di cui all’art. 29 e neppure nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni dal 1985;
- b) devono essere individuate prioritariamente all’interno dei “tessuto urbano consolidato” di cui all’art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri;
- c) devono essere limitate, per ogni comune, a una superficie massima, per l’intero periodo di validità del PIF, pari allo 0,5% dell’intera superficie boscata comunale.

### **Art. 34 – Soglia di compensazione**

La superficie dell’area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale sussiste l’obbligo della compensazione è definita dalla dgr. VIII/675/2005 e s.m.i., anche per quanto attinente agli interventi previsti al relativo comma 4.

Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l’estensione dell’area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l’obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. VIII/675/2005 e s.m.i.

### **Art. 35 – Rapporti di compensazione**

Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell’area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L’attribuzione del rapporto di compensazione è prestabilita sulla base del risultato delle analisi territoriali contenute nel piano.

Nel caso di interventi, regolarmente autorizzati ai sensi del presente PIF:

- nelle aree all’interno delle aree a trasformazione esatta di cui all’art. 24, comprese le integrazioni ai sensi dell’art. 33, il rapporto di compensazione è sempre pari a 1:1.
- nei “boschi non trasformabili” di cui all’art. 29, il rapporto di compensazione è sempre pari a 1:3, (1:4 per la “Pineta di Clusone);
- nei restanti casi, il rapporto di compensazione è pari a 1:2.

Per ogni m<sup>2</sup> di bosco trasformato, oltre la soglia indicata nella d.g.r. VIII/675/2005 e s.m.i. deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. VIII/675/2005 e s.m.i.

### **Art. 36 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi**

Ai sensi dell'art. 43 commi 5, 6 e 8 della l.r. n. 31/2008, il PIF individua alcune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla, qualunque sia la superficie trasformata, purché preventivamente e regolarmente autorizzati; esse sono:

- 1) opere di sistemazione idraulico forestale e del dissesto idrogeologico, da eseguirsi a parità di efficacia con tecniche di ingegneria naturalistica;
- 2) realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal presente PIF, "Piano VASP",
- 3) la manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.G.r. VII/14016/2003;
- 4) opere espressamente realizzate in funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali, purché previste dal piano Antincendio Boschivo della Comunità montana o dal PIF o PAF approvati;
- 5) conservazione della biodiversità e del paesaggio, quali il recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio, interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive invase da vegetazione naturale-forestale, gli interventi di conservazione o ripristino di viste paesaggistiche o percorsi panoramici; l'esonero è concesso solo nelle aree perimetrate come trasformabili nella Tavola n. 11 «Carta delle trasformazioni» e solo se gli interventi sono previsti dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 o dagli strumenti di pianificazione delle Aree protette o se progettati dagli Enti gestori di aree protette o di Siti Natura 2000;
- 6) interventi di trasformazione a basso impatto ambientale, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria, nelle sole aree boscate suscettibili di trasformazione a finalità agricola o naturalistica o paesaggistica nelle aree perimetrate come trasformabili nella Tavola n. 11 «Carta delle trasformazioni », purché da destinare stabilmente all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche) o alla coltura di legnose agrarie specializzate e riportate in Tavola 13D: «Carta delle Azioni di piano per il recupero del paesaggio e della cultura rurale».

Nei casi indicati ai precedenti punti 5) e 6), l'esonero può essere concesso solo nel rispetto del comma 8 ter dell'art. 43 della l.r. 31/2008, ossia se:

- a) la superficie boscata direttamente interessata dalla trasformazione non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale;
- b) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità;
- c) il recupero agronomico non preveda la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni.

L'esonero totale delle trasformazioni di tipo areale a finalità agricola dall'obbligo di interventi compensativi è subordinato all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e l'impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

La trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici, o tramite interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, dal 1985 in poi.

### **Art. 37 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti**

Si applica una riduzione del 30% per la realizzazione o manutenzione della viabilità di tipo agrosilvopastorale prevista dal piano VASP del PIF o di strade esclusivamente con caratteristiche costruttive rurali, di allacciamento viario e completamento su proprietà private.

Si applica una riduzione del 50 % sul costo degli interventi compensativi per le trasformazioni proposte da aziende agricole e da imprese boschive, finalizzate all'esercizio dell'attività primaria, nelle sole aree boscate suscettibili di trasformazione a finalità agricola o naturalistica o paesaggistica nella aree perimetrate come trasformabili nella Tavola n. 11 «Carta delle trasformazioni» e riportate in Tavola 13D: «Carta delle Azioni di piano per il recupero del paesaggio e della cultura rurale», nei casi non previsti dall'articolo precedente.

Si applica una riduzione del 90 % sul costo degli interventi compensativi per le opere relative alla realizzazione di percorsi ciclopeditoni e aree di sosta previste per la funzione ricreativa del bosco.

L'esonero è concesso purché l'intervento sia preventivamente e regolarmente autorizzato.

L'esonero parziale delle trasformazioni di tipo areale a finalità agricola dall'obbligo di interventi compensativi è subordinato all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 20 anni e l'impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

La trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici, o tramite interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, dal 1985 in poi.

### **Art. 38 – Interventi compensativi ammessi**

Ai sensi dell'art.43 comma 3 della l.r.31/2008 le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, la realizzazione di interventi compensativi.

Coerentemente con le disposizioni del medesimo comma, per interventi compensativi si intendono gli interventi di riequilibrio e salvaguardia idrogeologica che prevedono opere di carattere selvicolturale e di manutenzione territoriale con l'impiego di tecniche a basso impatto.

Secondo le previsioni del presente Piano tali interventi dovranno essere realizzati entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione salvo diverse prescrizioni dell'Ente Forestale in base alla tipologia dell'intervento.

Possono essere realizzati come interventi compensativi esclusivamente i seguenti:

- a) Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) Ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari (RIM) al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque
- c) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
- d) Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purché compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
- e) Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell'attitudine prevalente dell'area interessata, secondo le indicazioni riportate in Tavola 13A: «Carta delle Azioni di piano a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco legno»;
- f) Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento di habitat idonei specie faunistiche tutelate (es: fasianidi e galliformi).

### **Art. 39 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi**

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco:

- gli interventi compensativi indicati alle lettere a) e b) dell'art. 38 sono eseguibili ovunque.

- gli interventi compensativi indicati alle lettere c), e) ed f) dell'art. 38 sono realizzabili sono nelle aree evidenziate nelle Tavole Tavola 13A: «Carta delle Azioni di piano a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco legno»; e Tavola 13C: «Carta delle Azioni di piano per la conservazione del patrimonio naturale».

Sono comunque vietati gli interventi compensativi all'interno del Tessuto Urbano Consolidato individuato dai Piani di Governo del Territorio e nelle aree boscate suscettibili di trasformazione esatta o in ambito estrattivo.

#### **Art. 40 – Albo delle Opportunità di compensazione**

Ai fini di favorire la corretta localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi e di favorire l'incontro fra chi deve compensare e chi ha terreni da migliorare, è istituito presso la Comunità Montana l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi, pubblici e privati, e delle amministrazioni comunali interessate alla realizzazione di interventi compatibili col presente PIF.

La Comunità Montana, compatibilmente con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato, definisce i criteri di priorità in caso dovesse decidere di finanziare direttamente i progetti inseriti nell'Albo.

#### **Art. 41 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano**

La Comunità Montana potrà autorizzare trasformazioni ordinarie a fini agricoli nella misura massima dell'1,5% dei boschi esistenti. Ogni singola trasformazione non deve superare i 4,5 ettari, salvo casi particolari opportunamente motivati.

Le trasformazioni a finalità urbanistiche sono autorizzabili nei seguenti limiti:

- Le aree individuate dal presente PIF in sede di approvazione;
- Le ulteriori aree indicate all'art. 33 limitatamente, per ogni comune, a una superficie massima pari allo 0,5% dell'intera superficie boscata comunale.

#### **Art. 42 – Monetizzazioni e cauzioni**

L'Ente Forestale può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera. La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

Il Piano non si avvale della facoltà di esonerare i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione di versare la maggiorazione del 20% qualora il "costo di compensazione" sia inferiore a 4.000,00 €.

### **Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale**

#### **Art. 43 – Il Piano VASP**

Il PIF, in coerenza con le vigenti disposizioni normative, definisce tracciati di viabilità agro-silvo-pastorali (VASP) quelle strade, esistenti o di progetto, necessarie per la conduzione dei fondi agricoli e forestali e che rivestono funzioni di sicurezza, incolumità pubblica e di stabilità dei versanti.

Le strade agro-silvo-pastorali, esistenti e di progetto, sono riportate nel presente PIF nella tavola n. 9 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture" e nella Tavola n. 12 "Carta della proposta di integrazione del piano VASP".

#### **Art. 44 – Piano VASP: contenuti**

Il piano VASP, a tutti gli effetti parte integrante del presente PIF, definisce:

- classificazione delle strade esistenti;

- previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
- previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.

Gli elenchi delle strade esistenti e di progetto sono riportati negli allegati.

## **Parte VI – Attività selvicolturali**

### **Art. 45 – Destinazione selvicolturale dei boschi**

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano, la Comunità Montana promuove la realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi. In particolare, la Comunità Montana orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare:

- la funzione produttiva;
- la funzione naturalistica;
- la funzione didattico-ricreativa;
- la funzione paesaggistica;
- la funzione protettiva.

### **Art. 46 – Modelli selvicolturali**

I modelli selvicolturali, obbligatori nei casi previsti dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008 e nei casi previsti dai bandi di finanziamento, sono riportati in "Relazione di sintesi" al paragrafo "6.1.7 Modelli selvicolturali di riferimento" e seguenti. Ulteriori specifiche integrative sono contenute nel capitolo 9 "Azioni di piano"

Nel caso degli interventi nei siti Natura 2000, i modelli selvicolturali recepiscono e rappresentano le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto esonera dalla valutazione di incidenza.

## **Parte VII – Parte finanziaria**

### **Art. 47 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici**

Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dagli eventuali piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente indicate nella relazione del PIF, nelle aree espressamente localizzate nella tavola n. 13A "Carta delle Azioni di piano a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco legno";
- gli interventi indicati come "interventi compensativi" nel precedente articolo 38;
- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Castagneti" nelle tavole 3 "Carta dei tipi forestali" e contemporaneamente con destinazione selvicolturale "multifunzionale" nella tavola n. 10;
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista negli allegati 1 e 2 e indicate nella tavola n. 9 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture" e nella Tavola n. 12 "Carta della proposta di integrazione del piano VASP";
- i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;

- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

In deroga a quanto sopra indicato, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti;
- gli impianti di arboricoltura da legno;
- gli interventi di miglioramento forestale nel "Tessuto Urbano Consolidato"; di cui alla l.r. 12/2005
- gli interventi di miglioramento forestale in boschi perimetrati come "Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta", riportati in tavola n. 11 e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono quindi finanziabili.

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola dei dissesti.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

#### **Art. 48 – Programmi trasversali da finanziare**

I progetti sono riportati in Relazione di sintesi in Relazione al Capitolo "9 Le Azioni di piano".

#### **Art. 49 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza**

I gradi di urgenza e di importanza (priorità) sono riportate in Relazione al Capitolo "9 Le Azioni di piano".

### **Parte VIII – Allegati**

## Allegato 1 – Strade agro-silvo-pastorali esistenti

ID	CODICE STRADA	ENTE	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	QUOTA INIZIO	QUOTA FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
89 26	SV1246	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	BOTACLERA	GORNO	DELIBERA N.5 DEL 27.02.2019	COMUNE DI GORNO	ESISTENTE	PUBBLICA	204		648
91 13	SV1250	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	COMUNALE PER BARBATA ALTA	GORNO	DELIBERA N.5 DEL 27.02.2019	COMUNE DI GORNO	ESISTENTE	MISTA	592		778
89 23	SV1243	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	S. ANTONIO	GORNO	DELIBERA N.5 DEL 27.02.2019	COMUNE DI GORNO	ESISTENTE	PUBBLICA	658		689
89 29	SV1248	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	COMUNALE PER BARBATA BASSA	GORNO	DELIBERA N.5 DEL 27.02.2019	COMUNE DI GORNO	ESISTENTE	MISTA	1509		584
48 1	S016147_0020	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	PIAZZALE DEL SET- VAL PIANA	ONETA	DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 11.5.2011	COMUNE DI ONETA	ESISTENTE	PUBBLICA	1500		630
50 2	S016147_0021	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	ORTELLO-CHIGNOLO-FRASSINO	ONETA	DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 11.5.2011	COMUNE DI ONETA	ESISTENTE	PUBBLICA	4500		790
77 5	S016158_0002	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	BAITA VACCARO - RIFUGIO VACCARO	PARRE	DELIBERAZIONE G.C. N. 36 DEL 09-04-2009	COMUNE DI PARRE	ESISTENTE	PUBBLICA	260		1495
89 89	S016158_0004	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	FORCELLA - BAITA DEL FOP	PARRE	DELIBERA 37 DEL 13.03.2019	COMUNE DI PARRE	ESISTENTE	PUBBLICA	1036		1733
74 2	S016158_0001	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	PARRE - MONTE VACCARO	PARRE	DELIBERAZIONE G.C. N. 36 DEL 09-04-2009	COMUNE DI PARRE	ESISTENTE	PUBBLICA	5600		703
89 90	S016158_0003	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	BAITA VACCARO - FORCELLA	PARRE	DELIBERAZIONE G.C. N. 36 DEL 09-04-2009	COMUNE DI PARRE	ESISTENTE	PUBBLICA	2700		1492
84 6	S016175_00004	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	DELLA CUCCA	PREMOLO	DELIBERAZIONE C.C. N 8 DEL 16-5-2005	COMUNE DI PREMOLO	ESISTENTE	MISTA	450		620
81 0	S016175_00002	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	VALDOSSANA	PREMOLO	DELIBERAZIONE C.C. N 8 DEL 16-5-2005	COMUNE DI PREMOLO	ESISTENTE	MISTA	1100		729
79 1	S016175_00001	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	BELLORO	PREMOLO	DELIBERAZIONE C.C. N 8 DEL 16-5-2005	COMUNE DI PREMOLO	ESISTENTE	MISTA	2100		780
82 8	S016175_00003	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	DEI CERETI	PREMOLO	DELIBERAZIONE C.C. N 8 DEL 16-5-2005	COMUNE DI PREMOLO	ESISTENTE	MISTA	1250		620

COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA

## Allegato 2 – Strade agro-silvo-pastorali previste (in progetto)

ID	CODICE STRADA	ENTE	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIET A'	LUNGH EZZA	QUOTA INIZIO	QUOTA FINE	CLASSE TRANSITABILIT A'
39 20	S016118_00026	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	MULATTIERA SPIAZZI - ROVA	GROMO	DELIBERAZIONE N. 30 DEL 16-06-2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	PUBB LICA	180		1150
35 45	S016118_00019	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	STRADA AVERT - POZZA DEL COLLE	GROMO	DELIBERAZIONE N. 30 DEL 16-06-2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	PUBB LICA	1020		1480
33 30	S016118_00016	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	STRADA BOARIO - PRIVATI	GROMO	DELIBERAZIONE N. 30 DEL 16-06-2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	MISTA	370		865
34 03	S016118_00017	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	STRADA TESUOLO - CORNI ROSSI	GROMO	DELIBERAZIONE N. 30 DEL 16-06-2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	PUBB LICA	1025		950
37 83	S016118_00023	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	MULATTIERA GROMO - RIPA ALTA	GROMO	DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 16.06.2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	PUBB LICA	2005		690
35 97	S016118_00020	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	STRADA SPIAZZI - BUS DI TACOI	GROMO	DELIBERAZIONE N. 30 DEL 16-06-2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	PUBB LICA	1750		1150
34 86	S016118_00018	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	STRADA RIPA - FOPPI	GROMO	DELIBERAZIONE N. 30 DEL 16-06-2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	MISTA	550		870
37 42	S016118_00028	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	STRADA TAGLIATA INFERIORE - VALLE GRASSA	GROMO	DELIBERAZIONE N. 80 DEL 23-06-2011	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	MISTA	640		770
36 94	S016118_00022	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	STRADA SPIAZZI - BARES	GROMO	DELIBERAZIONE N. 30 DEL 16-06-2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	PUBB LICA	480		1150
32 21	S016118_00015	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	STRADA DEL BUCO DI CORNALTA	GROMO	DELIBERAZIONE N. 30 DEL 16-06-2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	MISTA	590		705
36 47	S016118_00021	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	STRADA BAITA DEL DOSSO - BAITA PAGHEROLO	GROMO	DELIBERAZIONE N. 30 DEL 16-06-2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	PUBB LICA	990		1370
38 27	S016118_00024	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	MULATTIERA GROMO - SPIAZZI	GROMO	DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 16.06.2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	PUBB LICA	2400		650
38 72	S016118_00025	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	MULATTIERA DELLA ROELA	GROMO	DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 16.06.2009	COMUNE DI GROMO	PROGET TATA	PUBB LICA	225		1090
42 60	S016175_00006	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	VALL'ACQUA	PREMOLO	DELIBERAZIONE C.C. N 8 DEL 16-5-2005	COMUNE DI PREMOLO	PROGET TATA	MISTA	450		1240
42 97	S016175_00007	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	VAL DOSSANA	PREMOLO	DELIBERAZIONE C.C. N 8 DEL 16-5-2005	COMUNE DI PREMOLO	PROGET TATA	MISTA	2500		760
42 19	S016175_00005	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	DEI FORSEI	PREMOLO	DELIBERAZIONE C.C. N 8 DEL 16-5-2005	COMUNE DI PREMOLO	PROGET TATA	MISTA	750		1251
43 59	S016175_00008	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	DEI MUTI	PREMOLO	DELIBERAZIONE C.C. N 8 DEL 16-5-2005	COMUNE DI PREMOLO	PROGET TATA	MISTA	550		600

### **Allegato 3 – Specie utilizzabili**

Per le specie arboree e arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007, fatto salvo la possibilità di rettificare detto elenco tramite rettifica al PIF come da articolo 4, integrando o stralciando alcune specie da detto elenco.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale. Di volta in volta, a seconda delle specifiche situazioni locali, l'Ente forestale (Comunità Montana o Parco delle Orobie Bergamasche) potrà vietare l'impiego di alcune specie fra quelle sopra riportate.

### **Allegato 4 – Norme Forestali Regionali colle deroghe accordate**

Nessuna deroga alle Norme Forestali Regionali (r.r.5/2007) è stata richiesta per il presente PIF.

### **Allegato 5 – Modelli selvicolturali**

I modelli selvicolturali, di cui all'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, sono contenuti nella relazione di sintesi al capitolo «6. Modelli selvicolturali» con riferimento alle destinazioni selvicolturali riportate in tavola 10 «Carta delle destinazioni selvicolturali».

I modelli selvicolturali sono obbligatori nei casi indicati all'art. 50 della l.r. 31/2008, nonché per tutti gli interventi finanziati dalla Comunità montana o dal Parco.